SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
26 settembre 1985 *

Nella causa 231/84,

Angelo Valentini, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. M. Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del rifiuto della Commissione di modificare l'inquadramento iniziale del ricorrente,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, T. Koopmans e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 21 maggio 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 settembre 1984, il sig. Angelo Valentini, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha presentato un ricorso diretto all'annullamento della decisione 21 giugno 1984, con cui la Commissione si è rifiutata di modificare con effetto retroattivo il suo inquadramento iniziale.

Gli antefatti della controversia

2 Con decisione 10 marzo 1975, e con effetto dal 1° marzo 1975, il ricorrente, che aveva superato un concorso generale, veniva nominato traduttore aggiunto in prova presso la Commissione, con inquadramento nel grado LA8, 2° scatto. Egli veniva nominato in pianta stabile il 1° dicembre successivo. Promosso nel 1976 al grado LA7, il ricorrente veniva successivamente trasferito dal ruolo linguistico alla stessa carriera del ruolo generale, avendo superato un concorso interno; con decisione 7 febbraio 1978, veniva nominato amministratore di grado A7, 1° scatto, presso la direzione generale XX, « controllo finanziario ».

3 Nel marzo 1981, il direttore generale del personale e dell'amministrazione portava a conoscenza del personale, a mezzo di circolare, il testo di una « decisione relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione », adottata il 6 giugno 1973.

4 Dopo aver preso conoscenza di detta circolare, il ricorrente presentava al direttore generale del personale il 4 giugno 1981 una domanda diretta a ottenere il riesame degli inquadramenti iniziali che aveva ottenuto nel 1975, all'atto dell'assunzione, e rispettivamente nel 1978, in occasione della nomina come amministratore. Tale riesame era, a suo avviso, giustificato poiché dalla suddetta decisione 6 giugno 1973 emergeva che la Commissione non aveva debitamente preso in considerazione, a suo tempo, le attività professionali ch'egli aveva svolto prima del 1975.

5 La domanda veniva respinta con lettera 3 novembre 1981 del comitato per l'inquadramento perché quest'ultimo « ha ritenuto di non essere in grado di modificare il parere di inquadramento precedentemente emesso ». Dopo aver chiesto al comitato di motivare la sua decisione e di indicare i criteri di inquadramento seguiti, il ricorrente riceveva una comunicazione datata 12 maggio 1982, da parte del direttore generale del personale. Questi precisava l'iter logico seguito dal comitato, aggiungendo che le due decisioni di inquadramento in oggetto erano state adottate in conformità ai regolamenti vigenti in materia e che non vi era motivo di modificarle.

6 Il 22 marzo 1983, il ricorrente — nel frattempo promosso al grado A6 — presentava al comitato per l'inquadramento una domanda di riesame delle decisioni di inquadramento di cui sopra, sottolineando, ancora una volta, il suo punto di vista riguardo alle stesse. Con nota 28 aprile 1983, il direttore generale del personale gli comunicava che « in qualità di APN », doveva confermare il mantenimento degli inquadramenti in oggetto.

7 Con lettera 25 novembre 1983 il ricorrente si rivolgeva nuovamente al comitato per l'inquadramento, reiterando la domanda di riesame della propria posizione amministrativa. Nella lettera egli sosteneva che né il direttore generale del personale, né il comitato avevano mai risposto in modo esauriente agli argomenti da lui addotti al momento della presentazione delle sue domande precedenti. Il 6 dicembre 1983 il ricorrente inviava una nota integrativa della suddetta lettera. Il 6 gennaio 1984 il direttore generale del personale gli rispondeva di non poter dare esito favorevole alla domanda di riesame dell'inquadramento.

8 In seguito a tale risposta, il ricorrente presentava in data 5 aprile 1984 un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, chiedendo la modifica, con effetto retroattivo, del proprio inquadramento dal grado LA8, 2° scatto, attribuitagli nel 1975, al grado LA7, tenuto conto della sopramenzionata decisione 6 giugno 1973. A sostegno del reclamo, rivolto al presidente della Commissione, il ricorrente invocava una nuova « decisione relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione », che aveva sostituito la predetta decisione 6 giugno 1973, e che era stata pubblicata nelle « Informazioni amministrative » del 21 ottobre 1983.

9 Con nota 21 giugno 1984, il direttore generale del personale respingeva il reclamo, motivando che l'inquadramento dell'interessato era stato correttamente effettuato in base alla decisione 6 giugno 1973 e che, d'altronde, la pubblicazione, nel 1983, di una nuova decisione in materia non poteva far decorrere nuovamente i termini imperativi stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello statuto.

10 Con il presente ricorso, il ricorrente insiste nella domanda di modifica del suo inquadramento iniziale. La Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, chiedendo alla Corte di statuire su di essa senza impegnare la discussione nel merito.

Sulla ricevibilità

11 La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile perché non è stato preceduto da un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto. Il documento che il ricorrente ha qualificato reclamo, cioè la lettera 5 aprile 1984, costituirebbe in realtà soltanto una comunicazione manifestamente tardiva, non avendo il ricorrente presentato, a suo tempo, reclami avverso le decisioni di inquadramento iniziale in contestazione. Poiché queste non sarebbero più impugnabili, il ricorrente non potrebbe far nuovamente decorrere un termine che ha lasciato scadere, proponendo un reclamo avente lo stesso oggetto degli atti suddetti.

12 La Commissione sostiene inoltre che una semplice comunicazione sui criteri di inquadramento, come quella pubblicata nelle « Informazioni amministrative » del 21 ottobre 1983, non può comportare deroghe al sistema statutario dei termini. Peraltro, detta comunicazione sarebbe stata redatta al solo fine di accordare ai dipendenti il cui inquadramento era stato stabilito in base alla decisione 6 giugno 1973, la possibilità di ottenere una revisione della loro posizione amministrativa in via puramente graziosa. Pertanto, essa non potrebbe essere invocata a sostegno della ricevibilità del presente ricorso.

13 Il ricorrente assume, per contro, che la predetta comunicazione 21 ottobre 1983 dev'essere considerata come un fatto nuovo sufficientemente rilevante per giustificare la sua domanda di reinquadramento 25 novembre 1983. In effetti, gli argomenti della convenuta si risolverebbero nel limitare il diritto del dipendente di esperire, dinanzi ad un atto lesivo, i rimedi contemplati dagli artt. 90 e 91 dello statuto.

14 A tenore dell'art. 90, n. 1 dello statuto, ogni dipendente può chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di adottare una decisione nei suoi confronti. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, tale facoltà non consente tuttavia al dipendente di eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 per la presentazione del reclamo e del ricorso mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini; solo l'esistenza di fatti nuovi rilevanti può giustificare la presentazione di una domanda volta al riesame di una siffatta decisione.

15 Si deve ricordare inoltre che la Corte, nella sentenza 1° dicembre 1983 (causa 190/82, Blomefield, Racc. pag. 3981), ha considerato la pubblicazione da parte della Commissione, nel marzo 1981, della decisione 6 giugno 1973 come un fatto nuovo atto a motivare, da parte di taluni dipendenti, domande di modifica dell'inquadramento iniziale. Legittimamente, quindi, il ricorrente, considerati gli antefatti della presente controversia, ha presentato, nel giugno 1981, una domanda di reinquadramento all'amministrazione della convenuta, che peraltro l'ha espressamente respinta. Il reclamo che ha preceduto il presente ricorso non era però diretto contro detta decisione di rigetto.

16 Di conseguenza, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione va accolta. Infatti, anche se, ricorrendo determinati presupposti, il dipendente può presentare all'autorità che ha il potere di nomina, una domanda che metta in discussione una decisione di inquadramento non contestata nei termini, e anche se tale domanda può, in caso di rigetto, dare luogo a un reclamo ed eventualmente ad un ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello statuto, il dipendente interessato non può per questo provocare, presentando una seconda o perfino una terza domanda, la nuova decorrenza o la proroga del termine stabilito per la presentazione del suo reclamo.

17 L'esito del ricorso non sarebbe diverso nell'ipotesi in cui la lettera 25 novembre 1983 del ricorrente dovesse essere considerata come una domanda conseguente alla pubblicazione da parte della Commissione, nell'ottobre 1983, di talune informazioni relative ai problemi di inquadramento. Nel caso di specie la pubblicazione del marzo 1981 aveva già consentito al ricorrente di presentare una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto, che metteva in discussione il suo precedente inquadramento; di conseguenza, la pubblicazione del 1983 non poteva più avere lo stesso effetto nei suoi confronti.

18 Per questo motivo il ricorso va dichiarato irricevibile.

Sulle spese

19 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Bosco Koopmans Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 26 settembre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

G. Bosco